



CIRCOLARE TECNICA 07/08

Milano, 12 settembre 2008

OGGETTO: Conti dormienti

Si trasmette la nota tecnica, elaborata dalla Commissione Legale, in ordine alla verifica dell'esistenza dei conti dormienti, ai sensi del DPR 116/2007, nell'operatività factoring.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STONE	Simona DI VARA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
EUROPA FACTOR	Pierluca BOTTONE		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

VERIFICA DELL'ESISTENZA DI DEPOSITI "DORMIENTI" NELL'OPERATIVITA' FACTORING

Il decreto n. 116 del 22 giugno 2007 (in allegato per pronto riferimento) disciplina il trattamento dei rapporti contrattuali cd "dormienti" ossia i rapporti non movimentati da oltre dieci anni dal titolare o da un soggetto dallo stesso delegato.

La richiamata normativa prevede che la mancanza di qualsiasi attività, a valere su (si veda art. 2) depositi di somme di denaro o di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione o contratti di assicurazione che prevedono il pagamento di rendite o capitale, da parte del titolare degli stessi o da terzi soggetti eventualmente delegati, protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, costituisce presupposto affinché tali rapporti siano definiti dormienti, con conseguente versamento delle somme e dei valori relativi al Fondo istituito dall'art. 1, commi 343-345, della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, destinato ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, siano rimasti vittima di frodi finanziarie e che abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Analizzando in maniera approfondita l'art. 2, che stabilisce il campo di applicazione del decreto, pare potersi escludere il rapporto contrattuale di factoring da tutte e tre le tipologie contrattuali definite:

Le lettere b) e c) fanno sicuramente riferimento ad operazioni diverse dal factoring, trattandosi di deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione ovvero contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

Qualche riflessione si è invece resa necessaria con riguardo alla lettera a) relativa al deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso, al fine di verificare se una lettura particolarmente estensiva della normativa potesse condurre all'inclusione dell'operazione di factoring nel campo di applicazione del regolamento.

Sembra peraltro chiaro, anche alla luce della "Relazione illustrativa" a firma del Direttore Generale del Tesoro (in allegato per pronto riferimento), che il provvedimento faccia riferimento in modo specifico ai contratti di deposito intesi in senso proprio (art. 1834 c.c.).

Ciò pare ulteriormente suffragato dall'art. 4 della medesima "Relazione illustrativa" laddove testualmente viene riportato che *"... la norma prevede che nell'elenco da pubblicare siano indicati esclusivamente il nominativo, la data ed il luogo di nascita del titolare, senza alcun riferimento al tipo di rapporto, agli estremi per la sua identificazione ed alle eventuali giacenze su di esso esistenti"*. Questa precisazione sembra infatti circoscrivere l'ambito d'applicazione ai soli rapporti relativi a sole persone fisiche, con ciò avvalorando la tesi dell'applicazione ai depositi in senso stretto e dell'esclusione dei rapporti di factoring caratterizzati da acquisto e gestione di crediti d'impresa (e quindi rivenienti dall'attività di impresa).



Roma,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ON.LE SIG. MINISTRO

Schema di regolamento per la disciplina del fondo per le vittime di frodi finanziarie ex articolo 1, commi 343, 344, 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 262 (finanziaria 2006).

L'art.1, comma 345, della L. 266/2005 (finanziaria 2006) prevede l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 17 L. 400/88, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di:

- definire i conti correnti e i rapporti bancari dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario;
- individuare le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

L'importo dei conti e dei rapporti così individuati è destinato ad alimentare il fondo istituito dal comma 343 dello stesso articolo unico della legge finanziaria e finalizzato, tra l'altro, ad indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, anche in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

La predisposizione del regolamento in oggetto presenta numerosi problemi interpretativi, derivanti sia dalla imprecisa e laconica formulazione legislativa, sia dalla assoluta novità della disciplina, che non ha alcun precedente nell'ordinamento giuridico italiano.

Per tale ragione l'elaborazione di tale schema regolamentare ha richiesto un'ampia attività istruttoria, che si è avvalsa anche dei contributi delle principali associazioni di categoria dei settori bancario, finanziario ed assicurativo e dei relativi organi di vigilanza, nonché dell'analisi della normativa dei principali paesi europei, con particolare riferimento agli ordinamenti di Spagna, Francia ed Irlanda.

Inoltre, sono stati recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del giorno 11 aprile 2006, relativa al precedente schema di regolamento, e si è tenuto conto dei pareri espressi dal Ministero della Giustizia, richiesti da questo Ministero su invito del Consiglio di Stato.

L'**articolo 1** del regolamento detta le definizioni essenziali allo scopo di fornire, come richiesto dal Consiglio di Stato nel citato parere, "un quadro completo degli aspetti essenziali dell'istituto".

A tal fine si è ritenuto necessario, in primo luogo, individuare con precisione i soggetti che costituiscono i diretti destinatari della disciplina e che sono tenuti all'assolvimento degli obblighi imposti dalla nuova normativa.

In secondo luogo, è stata fornita la definizione di rapporto dormiente, ispirata all'esperienza delle altre legislazioni europee ed al testo del d.d.l. approvato dalla Camera nella seduta del 3 marzo 2005 (A.C. 2436). In tale disegno di legge, era inizialmente prevista una disciplina dei depositi dormienti, poi espunta nel corso dei lavori parlamentari.

Nella definizione del rapporto "dormiente", si è tenuto in adeguato conto il fatto che spesso, nonostante l'inerzia del titolare del rapporto, l'intermediario, conformandosi agli obblighi dettati dalla legge, continua a movimentare il rapporto, accreditando interessi, incassando dividendi o anche semplicemente procedendo alla normale attività di rendicontazione ed informazione del cliente. Per tale ragione, ai fini della definizione del rapporto dormiente, sono state escluse le operazioni compiute dall'intermediario autonomamente, attribuendo rilievo esclusivo alle operazioni compiute su iniziativa del titolare del rapporto o di un suo delegato.

La definizione di rapporto dormiente, peraltro, letta congiuntamente all'art. 3, che disciplina gli obblighi dell'intermediario al verificarsi del periodo di dormienza, si uniforma ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, che aveva censurato l'automatica estinzione dei diritti del titolare del rapporto a seguito della sua inerzia, ed al parere del Ministero della giustizia che, appositamente interpellato sugli effetti dell'alimentazione del Fondo con i depositi dormienti, aveva ritenuto di escludere che "alla chiusura del rapporto consegua in modo automatico l'estinzione del diritto di credito".

Con riferimento in particolare ai depositi, infatti, l'inattività del titolare può ricondursi e giustificarsi in base alla natura stessa del rapporto di deposito, che consente al depositante di tenere presso l'intermediario beni e valori al mero scopo di custodia e amministrazione.

Per tale ragione, al verificarsi della condizione di dormienza di cui all'art. 1, lett. b), sono stati introdotti i meccanismi di informazione di cui all'art. 3 e, soprattutto, è stato previsto che, in caso di mancata risposta da parte del titolare, si estingua esclusivamente il rapporto contrattuale con l'intermediario, lasciando impregiudicati i diritti del titolare sulle somme ed i valori trasferiti al Fondo. Il titolare, infatti, fino alla maturazione delle ordinarie cause di estinzione civilistiche, potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Fondo.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione della disciplina sulla dormienza alla luce della previsione del comma 345 della legge 266/05, che si riferisce al sistema bancario ed al comparto assicurativo e finanziario.

A tal scopo sono state individuate tre tipologie di rapporti: i depositi di denaro, i depositi di strumenti finanziari ed i contratti di assicurazione che prevedano l'impegno dell'assicuratore al pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prefissata.

L'inclusione dei depositi di strumenti finanziari e dei contratti di assicurazione appare strettamente collegata al dettato normativo, che estende la disciplina dei depositi dormienti al comparto assicurativo e finanziario. In proposito, si può ricordare che anche le normative straniere, che prevedono una disciplina dei depositi dormienti,

comprendono nel proprio ambito di applicazione i depositi aventi ad oggetto titoli ed altri strumenti finanziari, sulla base della identica ratio che giustifica la regolamentazione dei rapporti aventi ad oggetto denaro.

Infine, sulla base di una valutazione costi-benefici, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto, i rapporti di importo non superiore ad una soglia minima, individuata in cento euro, e le cassette di sicurezza.

L'articolo 3 disciplina gli obblighi che sorgono a carico dell'intermediario a seguito della maturazione del periodo di dormienza di cui all'articolo 1, lettera b).

Decorso tale termine, infatti, l'intermediario presso cui sono depositati i beni è tenuto ad attivarsi, contattando il titolare ed invitandolo ad impartire disposizioni in merito al rapporto in essere. Il regolamento disciplina sia le modalità (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'ultimo indirizzo conosciuto), sia il contenuto di tale comunicazione (invito ad impartire disposizioni ed avvertimento che, in mancanza di risposta, il rapporto verrà estinto ed i beni relativi verranno devoluti al fondo).

La norma, inoltre, puntualizza che le cause di estinzione dei diritti rimangono impregiudicate. In proposito, si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 1.

L'articolo 4 disciplina le modalità di devoluzione al Fondo dei beni relativi a rapporti dormienti.

La norma prevede che gli intermediari comunichino al Ministero dell'Economia e delle Finanze i rapporti dormienti, cioè i rapporti per i quali sia stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo precedente ed in relazione ai quali non sia stata ricevuta alcuna risposta dal titolare.

È, inoltre, previsto che l'elenco dei rapporti dormienti sia pubblicizzato mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con modalità tali da tutelare il diritto alla riservatezza dei relativi titolari.

Infatti, la norma prevede che nell'elenco da pubblicare siano indicati esclusivamente il nominativo, la data ed il luogo di nascita del titolare, senza alcun riferimento al tipo di rapporto, agli estremi per la sua identificazione ed alle eventuali giacenze su di esso esistenti.

Lo stesso articolo disciplina le modalità di trasferimento al Fondo del denaro, dei titoli e degli altri beni relativi ai rapporti dormienti, individuando il capitolo del bilancio dello Stato su cui effettuare il versamento delle somme. Per gli strumenti finanziari e gli altri beni diversi dal denaro, il Fondo procederà alla relativa liquidazione mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'articolo 5 dispone l'istituzione di un'apposita Commissione, nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze, per la gestione del fondo. La norma ne individua la composizione ed i compiti e demanda al decreto di nomina la fissazione dei compensi e degli oneri, che sono posti a carico del Fondo.

La norma, inoltre, rinvia ad uno o più regolamenti successivi il compito di dettare la disciplina tecnica per la concreta attivazione del Fondo.

L'articolo 6 rimette alle autorità di vigilanza di settore il compito di effettuare controlli sugli intermediari al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme introdotte dal presente regolamento.

Infine **l'articolo 7** individua la disciplina transitoria in modo tale che, da una parte, si consenta l'immediata operatività delle novità introdotte, e, dall'altra, si dia modo agli intermediari di disporre di tempi certi per l'implementazione delle necessarie procedure di rilevazione e gestione dei rapporti dormienti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica del 22/06/2007 n. 116

Titolo del provvedimento:

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02/08/2007)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 02/08/2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 343 e 345;

Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

art. 1

Definizioni

Testo: in vigore dal 02/08/2007

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "intermediari":

1) le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

4) le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto;

5) le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;

6) la società per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni

decorrenti dalla data di libera disponibilit  delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;

c) "fondo", il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

art. 2

Campo di applicazione

Testo: in vigore dal 02/08/2007

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i seguenti rapporti contrattuali:

a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;

b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;

c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

2. L'applicazione del presente regolamento   esclusa nei casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non superi i cento euro.

art. 3

Obblighi dell'intermediario

Testo: in vigore dal 02/08/2007

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrebbe estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalit  indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

art. 4

Modalit  di devoluzione al fondo

Testo: in vigore dal 02/08/2007

1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3.

2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1   pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione   effettuata a cura dell'intermediario su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto.

3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli intermediari provvedono al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.

art. 5

Gestione del fondo

Testo: in vigore dal 02/08/2007

1. La gestione del fondo e' affidata ad apposita Commissione nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il funzionamento. La Commissione e' composta da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, un consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene dettata la disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo.

3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della Commissione sono determinati con il decreto di cui al comma 1 e sono a carico del fondo.

art. 6

Vigilanza e controlli

Testo: in vigore dal 02/08/2007

1. Le competenti autorita' di vigilanza effettuano controlli per verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari.

art. 7

Disciplina transitoria

Testo: in vigore dal 02/08/2007

1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.